

---

**Comune**  
di **GORNO**

---



**REGOLAMENTO**  
**USO E GESTIONE DELLE STRADE**  
**AGRO-SILVO-PASTORALI COMUNALI**  
(art. 59 L.R. 31/2008)

Allegato alla Delibera del Consiglio Comunale n. 5 in data 27.02.2019

### Art. 1 Ambito di applicazione

Le presenti disposizioni disciplinano l'accesso e l'utilizzo delle strade agro-silvo-pastorali di seguito elencate, di proprietà pubblica, private ma dichiarate di pubblica utilità e private convenzionate con il comune, che sono da comprendere nel Piano della "viabilità agro-silvo-pastorale" (Piano VASP) della C.M. Valle Seriana.

Codice	Nome strada	Toponimo inizio strada	Toponimo fine strada	Classe di transitabilità	Proprietà
SO16116 00001	Grina - Belloro	Piazzale di Grina	Confine con Premolo	II – trattori con rimorchio	Mista
SO16116 00002	Peroli Alti	Tornante Peroli	Sotto Costa Jels	II – trattori con rimorchio	Mista
SO16116 00003	Costa Jels	Sotto Costa Jels	Costa Jels	II – trattori con rimorchio	Mista
SO16116 00004	Curva delle Guardie - Sambrogno	Curva delle Guardie	Sambrogno	III-trattori di piccole dimensioni	Mista
SO16116 00005	Sambrogno - Premolo	Sambrogno	Confine comunale con Premolo	III-trattori di piccole dimensioni	Mista
SO16116 00006	Prati di Calchera	Centro Calchera	Prati di Calchera	III-trattori di piccole dimensioni	Mista
SO16116 00007	Sant'Antonio	Sant'Antonio	Botaclera	III-trattori di piccole dimensioni	Pubblica
SO16116 00008	Botaclera	Botaclera	Parti di Botaclera	IV-piccoli automezzi	Pubblica
SO16116 00009	Comunale Barbata Bassa	Riso	Baita sotto Cristo Redentore	III-trattori di piccole dimensioni	Mista
SO16116 00010	Comunale Barbata Alta	Baita sotto Cristo Redentore	Fopa dol Pom	IV-piccoli automezzi	Mista
SO16116 00011	Valle Rabbiosa	Costa di Valle Rabbiosa	Prati di Barbata	IV-piccoli automezzi	Mista

Siano esse di proprietà pubblica; private dichiarate di pubblica utilità, non dichiarate di pubblica utilità per le quali è stata sottoscritta un'apposita convenzione tra la proprietà e il comune.

### Art. 2 Soggetto gestore

Soggetto Gestore delle strade agro-silvo-pastorali è l'Amministrazione Comunale di GORNO, in quanto proprietaria delle strade o in forza delle convenzioni stipulate con i proprietari, o per tacita disponibilità riconosciuta dai proprietari singoli, associati e/o consorziati. L'Amministrazione comunale, se del caso, potrà altresì definire altri soggetti gestori.

### Art. 3 Chiusura con cartello

Sulle strade agro-silvo-pastorali di cui all'art. 1 del presente Regolamento è vietato il transito di mezzi motorizzati, ai sensi dell'art. 59 della L.R. 31/2008.

Il divieto di circolazione è reso noto al pubblico mediante apposizione da parte dell'Amministrazione Comunale di idoneo cartello di divieto di transito riportante la normativa di riferimento gli estremi del presente Regolamento e la scritta "ECCEPTE VEICOLI AUTORIZZATI".

Il cartello di divieto dovrà essere collocato all'inizio della strada e, nel caso di confluenza con altre strade, anche al termine.

#### **Art. 4 Chiusura con barriera**

La strada agro-silvo-pastorale potrà essere chiusa con idonea barriera e munita di chiave. In tal caso, i soggetti autorizzati al transito:

- dovranno richiudere la barriera dopo ogni passaggio, in modo da non consentire l'accesso ad altri automezzi non autorizzati;
- non potranno né riprodurre le chiavi né cederle a persone non autorizzate.

#### **Art. 5 Ordinanza di chiusura.**

Qualora si ravvisassero situazioni di pericolo, (dissesti, calamità naturali ecc) il Sindaco dovrà tempestivamente emanare un'Ordinanza di chiusura al transito estesa anche ai titolari di permessi. L'ordinanza dovrà essere esposta all'inizio della strada dove è stata posizionata la segnaletica di divieto di circolazione di cui al precedente art. 3

#### **Art. 6 Pubblico transito**

Il rilascio dell'autorizzazione al transito di ciclomotori, motoveicoli ed autoveicoli sulle strade agro-silvo-pastorali non costituisce elemento di apertura delle medesime al pubblico transito sottoposto alla normativa del Codice Stradale.

#### **Art. 7 Domanda di autorizzazione al transito**

L'autorizzazione al transito viene rilasciata dietro presentazione di apposita domanda presentata al Soggetto Gestore. La domanda deve contenere le generalità del richiedente e delle eventuali altre persone di cui al successivo art. 8, la residenza, le motivazioni per l'accesso, la denominazione della strada e della località da raggiungere e il periodo temporale per il quale viene richiesta e i dati identificativi dei mezzi autorizzati al transito

#### **Art. 8 Rilascio dell'autorizzazione al transito**

L'autorizzazione viene rilasciata dal Soggetto Gestore dietro presentazione di apposita domanda mediante emissione di apposito contrassegno.

Detto contrassegno deve essere collocato sul veicolo in modo che sia facilmente visibile e leggibile dall'esterno, pena la nullità dell'autorizzazione. Il permesso autorizzerà al transito non più di 2 mezzi espressamente indicati sul contrassegno e le seguenti persone riportate sullo stesso:

- a) il titolare del permesso;
- b) eventuali altre persone legate al titolare in quanto ascendente/discendente di primo grado o coniuge;

Sul mezzo potranno essere trasportate, compatibilmente con le norme vigenti in materia di circolazione stradale, anche eventuali altre persone. L'intestatario del permesso potrà inoltre richiedere in qualsiasi momento un permesso specifico in considerazione di esigenze particolari da individuarsi con provvedimento della giunta comunale.

Il rilascio dell'autorizzazione al transito non comporta comunque da parte del Comune l'assunzione di alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti a persone, mezzi o cose dal transito autorizzato.

La rispondenza dei mezzi ammessi al transito alle norme e caratteristiche previste dal Codice della Strada in vigore al momento del rilascio dell'Autorizzazione rimangono a totale carico e responsabilità del proprietario del mezzo stesso, non potendo l'Autorizzazione costituire in alcun modo deroga alla normativa in materia. Il permesso abilita il richiedente alla guida dei soli mezzi autorizzati così come meglio specificato all'Art. 11 del presente regolamento.

Ogni autorizzazione sarà valida per due mezzi salvo quanto diversamente specificato.

### **Art. 9 Strade che interessano più Comuni**

Nel caso di strade agro-silvo-pastorali che transitano su più Comuni, l'autorizzazione va rilasciata dal Soggetto Gestore interessato dal tratto principale, e si intende comunque valevole per l'intero percorso fino al raggiungimento della località indicata nel provvedimento autorizzativo.

Il Soggetto Gestore dovrà comunicare gli estremi dell'autorizzazione rilasciata ai Comuni interessati dai tratti stradali percorsi, i quali potranno motivatamente annullarle per il tratto di propria competenza.

In caso di mancato riscontro entro 30 gg. vale la regola del silenzio-assenso.

### **Art. 10 Categorie d'utenza**

Il rilascio dell'Autorizzazione è subordinato alla puntuale verifica da parte dell'Ufficio preposto al rilascio della rispondenza fra le esigenze d'uso dichiarate dal richiedente e le categorie d'utenza di seguito elencate ed ammesse in deroga al divieto di circolazione con veicoli a motore sulle strade di tipo agro-silvo-pastorale:

- Proprietari o affittuari di immobili o terreni serviti dalla strada per esigenze connesse alla gestione agro-silvo-pastorale dei fondi; per la manutenzione ordinaria e straordinaria della proprietà; per le attività economiche consentite e regolarmente autorizzate come quelle relative alla gestione di strutture di accoglienza; per la gestione degli impianti a rete da parte del personale in ciò abilitato;
- Residenti in immobili siti in località raggiungibili esclusivamente con viabilità agro-silvo-pastorale e loro visitatori, limitatamente al tratto di strada strettamente necessario per raggiungere l'immobile di residenza;
- Esigenze legate alla pratica dell'agricoltura, della pastorizia da parte di coltivatori diretti o imprenditori agricoli ed alle attività selvicolturali da parte di soggetti in ciò abilitati;
- Esigenze legate al controllo periodico da parte dei proprietari di bestiame;
- Esigenze logistiche connesse all'esercizio sul territorio di specifiche attività economico- professionali, artigianali e di imprese connesse ad attività agro-forestali ed edili;
- Esigenze didattiche legate ad attività scolastica degli istituti di istruzione inferiore, media, superiore ed universitaria specie per quanto attiene alle tematiche ecologico- ambientali, purché debitamente documentate;
- Portatori di handicap motori, anche temporanei, impossibilitati a raggiungere in altro modo il luogo desiderato. L'handicap dovrà essere dimostrato con certificazione medica o palesemente riscontrabile. Il veicolo potrà essere condotto anche da persona diversa del richiedente purché lo stesso venga accompagnato e il mezzo successivamente riportato al di fuori della viabilità agro-silvo-pastorale. Nel caso di automezzo condotto direttamente dal richiedente, in considerazione del limitato numero di parcheggi, il rilascio del permesso sarà subordinato alla effettiva disponibilità di posti.
- Esigenze logistiche connesse all'effettuazione di manifestazioni, ricorrenze e ritrovi a carattere sociale, ricreativo e sportivo le cui finalità siano di promuovere e valorizzare la montagna salvaguardandone la sua integrità.

### **Art. 11 Validità dell'autorizzazione e corrispettivo**

Il periodo di validità delle autorizzazioni è limitato alle necessità temporali d'uso della strada e comunque non superiore a 2 anni dalla data del rilascio e, in assenza di annullamento, si ritiene tacitamente rinnovata.

Il rilascio del contrassegno di autorizzazione e il suo rinnovo biennale o per periodi inferiori, è subordinato al pagamento di una quota definita ed aggiornata dalla Giunta Comunale che viene definita tenendo conto delle attività di collaborazione che il richiedente si impegna a garantire al Soggetto gestore delle strade VASP, che promuove con gli utenti di cui all'art. 11 per assicurare un'ordinaria attività di manutenzione finalizzate alla conservazione e al miglioramento delle VASP.

### **Art. 12 Condizioni subordinate di autorizzazione**

In relazione al periodo ed al tipo di utilizzo della strada, il Soggetto Gestore potrà di volta in volta subordinare l'autorizzazione al transito ad eventuali ulteriori condizioni, quali ad esempio la realizzazione di interventi di manutenzione e ripristino della sede stradale o la costituzione di apposita cauzione a garanzia degli impegni derivanti dall'autorizzazione stessa. Il rilascio dell'autorizzazione al transito sulle strade è comunque subordinato

all'impegno dell'autorizzato ad eseguire a proprie cure e spese le opere di manutenzione e di ripristino secondo le indicazioni impartite dal Soggetto gestore e previo la costituzione di apposita cauzione a garanzia degli impegni derivanti dall'autorizzazione stessa.

### Art. 13 Registro permessi

Il Soggetto gestore provvederà ad annotare su apposito registro i permessi rilasciati con indicazione del periodo di validità, relativa scadenza e importo incassato.

### Art. 14 Mezzi autorizzati al transito

Sulla strada di cui all'oggetto potranno circolare, soltanto i ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli che, oltre ad essere idonei ed adeguati alla classe di transitabilità di cui alla Direttiva Regionale sulle strade forestali, siano in regola con la vigente normativa amministrativa e di sicurezza in materia di circolazione stradale (decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada").

I predetti mezzi dovranno essere coperti da idonea polizza assicurativa così come previsto dalle vigenti disposizioni normative.

### Art. 15 Limiti di transito

Gli automezzi di servizio dovranno transitare a velocità moderata non superiore a 30 km/h.

Per quanto riguarda il limite di peso a pieno carico, il riferimento è alle classi di transitabilità di cui alla Direttiva Regionale sulle strade forestali.

Classe di transitabilità	Fattore di transitabilità		Largh. Minim. (m)	Pendenza (%)			Raggio Tornanti (m)
	Mezzi	Carico ammissib. (q)		Prevalente	Massima		
					Fondo naturale	Fondo stabilizzato	
I	<i>Autocarri</i>	250	3,5	<10	12	16	9
II	<i>Trattori con rimorchio</i>	200	2,5	<12	14	20	8
III	<i>Trattori piccole dimensioni 90 CV</i>	100	2,0	<14	16	25	6
IV	<i>Piccoli automezzi</i>	40	1,8	>14	>16	>25	<6

E' assolutamente vietato trascinare sulle strade di cui al presente Regolamento legname o altro tipo di materiale.

### Art. 16 Esenzioni ai limiti di transito

Sono esenti da ogni limitazione:

- gli autoveicoli di proprietà dello Stato, della Regione, della Provincia di Bergamo, della Comunità Montana Valle Seriana, nonché dei Comuni interessati e i mezzi di soccorso che per motivi di servizio e di controllo abbiano necessità di transitare sulla strada agro-silvo-pastorale in argomento;
- gli Agenti della Forza Pubblica, i Carabinieri, la Polizia Giudiziaria, la Polizia Municipale, la Guardia di Finanza, il Corpo Forestale dello Stato, le Guardie Venatorie Provinciali e le Guardie Ecologiche Volontarie (solo se a bordo di automezzi di proprietà dell'Ente di rispettiva appartenenza).

### Art.17 Sanzioni

Chiunque acceda senza permesso sulle strade agro-silvo-pastorale è soggetto alla sanzione amministrativa di cui agli artt. 59 e 61, della L.R. 05.12.2008, n. 31 e successive modifiche e integrazioni.

#### **Art.18 Polizza fidejussoria**

Il Soggetto Gestore competente al rilascio dell'autorizzazione potrà richiedere, di volta in volta e subordinatamente al tipo e complessità dei lavori e al rischio di manomissione della strada, la sottoscrizione di una polizza fidejussoria a copertura di eventuali danni all'infrastruttura (sede stradale e manufatti) causati dall'impresa e comprensiva di tutti gli oneri derivanti dalla realizzazione delle opere di ripristino.

#### **Art. 19 Manifestazioni**

Gare e manifestazioni di ciclocross, motocicli, quad, fuoristrada ecc. potranno essere autorizzate dal Soggetto Gestore previo parere vincolante da parte della Comunità Montana prevedendo, subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione, il versamento di un deposito cauzionale a copertura di eventuali danni all'infrastruttura, (sede stradale e manufatti) causati dalla manifestazione e dalle attività connesse.

Entro 30 gg dalla data della manifestazione un sopralluogo congiunto di Comunità Montana e Comune verificherà il ripristino, il rispetto delle eventuali prescrizioni e acconsentirà allo svincolo del deposito cauzionale il tutto nel rispetto delle specifiche disposizioni normative.

#### **Art. 20 Vigilanza**

Le Funzioni di vigilanza e di accertamento delle violazioni sono esercitate dai soggetti indicati nel comma 1 dell'art. 61 della L.R. 05.12.2008, n. 31, che recita "*Le funzioni di vigilanza e di accertamento delle violazioni relative all'attuazione del presente titolo sono esercitate dal corpo forestale regionale, dal corpo forestale dello Stato, dalle guardie dei parchi regionali, dalle guardie boschive comunali, dagli agenti della polizia locale. Tali funzioni possono essere attribuite alle guardie ecologiche volontarie, di cui alla legge regionale 28 febbraio 2005, n. 9 (Nuova disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica), che abbiano frequentato corsi di formazione sugli aspetti selvicolturali e normativi in materia forestale*", e successive modifiche e integrazioni

#### **Art. 21 Danni**

Tutti i possessori dei permessi per il transito sulla strada agro-silvo-pastorale di cui al presente regolamento, a termine dell'articolo 2043 del Codice Civile, sono responsabili di eventuali danni a persone ed a cose, sollevando la Proprietà o il Gestore da qualsiasi responsabilità.

#### **Art. 22 Manutenzione**

La manutenzione della viabilità agro-silvo-pastorale è a carico del Soggetto Gestore.

A tale scopo potrà essere istituito un apposito fondo vincolato e definito l'ammontare dell'importo da versare da ogni soggetto autorizzato che sarà stabilito annualmente in base a una relazione previsionale di spesa e di manutenzione, eventualmente aggiornata nel corso dell'anno.

Qualora i soggetti autorizzati dovessero effettuare utilizzazioni boschive annue che superano i 200 q di materiale e sboscato dovranno versare al Gestore un importo pari al 20% del valore di mercato del legname in piedi. Tale importo sarà depositato sul fondo vincolato di cui sopra e destinato a realizzare opere di manutenzione della strada agro silvo pastorale interessata dall'esbosco.

Fatto salvo quanto già indicato al precedente art. 11, qualora i soggetti autorizzati dovessero utilizzare le strade agro silvo pastorali per attività non ordinarie, che possono causare danni e provocare usure che eccedono la normalità, dovranno provvedere al ripristino delle originarie condizioni della strada o, in alternativa, corrispondere al soggetto Gestore un indennizzo monetario commisurato ai danni e alle usure provocate che verranno di volta in volta definite.

Il Soggetto Gestore potrà chiedere in sede di autorizzazione, il deposito di una cauzione commisurata all'entità dei danni presunti e concordati.

#### **Art.23 Giornata delle strade (facoltativo)**

Il Soggetto gestore potrà istituire, riprendendo un'antica tradizione, le "GIORNATE DELLE STRADE" al fine di provvedere alla pulizia e alla manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità di cui al presente Regolamento.